

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1537}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**OLIVO, SITRA, OLIVERIO, SORIERO, CORNACCHIONE MILELLA,
GIACCO, BOVA, REALE**

Nuove norme per l'accertamento della invalidità civile

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La gravissima situazione in cui si trovano gli invalidi veri suggerisce l'approvazione della seguente proposta di legge, che ha lo scopo di correggere le ingiustizie che si sono accumulate nei confronti di persone che soffrono davvero.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai soli fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, le domande di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, devono essere presentate alle commissioni istituite presso le unità sanitarie locali competenti secondo le modalità stabilite dalla medesima legge n. 18 del 1980.

2. Le domande di cui al comma 1 giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, sono trasmesse alle unità sanitarie locali competenti, integrate da almeno un medico legale. Sono inoltre trasmesse alle commissioni delle unità sanitarie locali, integrate da almeno un medico legale, le domande eventualmente presentate alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In deroga a quanto stabilito all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 173 del 1988, le commissioni sanitarie istituite presso le unità sanitarie locali definiscono le domande ad esse pervenute prima della data di entrata in vigore della presente legge ed eventualmente non ancora trasmesse alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, ai sensi dello stesso comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 173 del 1988.

4. Le nuove commissioni sanitarie devono certificare i gradi di invalidità secondo le tabelle di legge in vigore e accertare e specificare nel referto le potenzialità lavorative della persona, evidenziando le funzioni che può svolgere sia ai fini dell'avviamento al lavoro sia ai fini dell'assistenza di cui la persona stessa necessita.